



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 42/CSAT del 15 Aprile 2024

nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 15 Aprile 2024,
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società POLISPORTIVA PUGLIANELLO riferimento al C.U. n.102 del 14.03.2024.

Gara – Polisportiva Puglianello / Villa Literno del 9.03.2024 – Campionato PROMOZIONE, girone A. 2 gare a porte chiuse, 1.500,00 euro ammenda .

La società Asd Pol. Puglianello proponeva ritualmente reclamo avverso le delibera, pubblicata sul C.U. n.102 del 14/03/2024, con la quale il Gst aveva omologato la gara con il punteggio conseguito sul campo; aveva inflitto la sanzione disciplinare della disputa di due gare casalinghe a porte chiuse; aveva inflitto l'ammenda di euro 1.500.00 alla società nonché aveva inflitto la sanzione disciplinare della squalifica per tre giornate al calciatore D'Andrea Salvatore. In particolare la società reclamante, a supporto del reclamo, contestava la ricostruzione dei fatti per come riportati dal DDG e degli assistenti nei rispettivi referti rappresentando, invece, che gli incidenti si erano verificati per esclusiva responsabilità da ascrivere ai tesserati della società Villa Literno. In particolare, precisava la reclamante, che al termine dei minuti regolamentari, il DDG concedeva sette minuti di recupero durante i quali lo stesso espelleva il sig. Palumbo Antonio, calciatore della società Villa Literno, per comportamento antisportivo e violento avendo colpito l'avversario con pugni al volto. Successivamente il calciatore Palumbo Antonio colpiva al volto un altro calciatore della società reclamante circostanza quest'ultima non rilevata dalla terna arbitrale, e discuteva animatamente con calciatori della società Puglianello ma non con il calciatore, sig. Otranto Umberto, che rimenava a distanza dagli accadimenti. A seguito della condotta violenta innanzi descritta, poste in essere dal calciatore della società Villa Literno, si accendeva una rissa caratterizzata da una vera e propria caccia all'uomo, da parte dei calciatori della società Villa Literno che costringeva il DDG, d'intesa con gli assistenti, a sospendere definitivamente la gara. Tale decisione determinava un inasprimento del clima generale tant'è che in Tribuna i tifosi della soc. Villa Literno incominciavano ad offendere, provocare ed aggredire i tifosi avversari e solo il pronto intervento del Direttore generale della società reclamante riusciva a riportare la calma che, però, durava poco tempo atteso che un genitore di un calciatore della società Villa Literno ricominciava ad insultare i tifosi avversari anche con gesti volgari. I calciatori, l'allenatore ed i dirigenti della società Puglianello intervenivano nuovamente riportando la calma e gli scontri verificatisi con risultando particolarmente violenti a differenza, invece, di quanto rappresentato e riportato dal DDG che, tra l'altro, non assisteva agli stessi perché, unitamente agli assistenti, aveva già raggiunto gli spogliatoi. In relazione, poi, a quanto accaduto negli spogliatoi, la società reclamante deduceva che il Direttore generale della società, in compagnia del Commissario di campo, entrava nello spogliatoio dell'arbitro solo ed esclusivamente per chiedere la restituzione della chiavi di accesso essendo le stesse le uniche disponibili. In tale occasione, il Direttore Generale replicava e presentava al DDG riserva scritta e colloquiava in modo civile e pacato con i componenti della terna arbitrale. In tale sede i DDG riferiva, anche alla presenza del Commissario di Campo, che la gara non era terminata regolarmente bensì era stata sospesa per esclusiva responsabilità dei tesserati della società Villa Literno. Evidenziava, ancora, la reclamante, nel corpo del proprio ricorso, che vi erano evidenti contraddizioni tra il referto del DDG ed il rapporto del Commissario di campo laddove quest'ultimo nulla

segnalava in relazione ai comportamenti dei tifosi della società Puglianello evidenziando solo quelli tenuti dei tesserati e evidenziando solo quelli tenuti dai tesserati e tifosi della società avversaria e dal calciatore, sig. Guarino Francesco, che sfondava il cancello di accesso al terreno di gioco alla Tribuna partecipando attivamente alla rissa. Alla luce di quanto dedotto, la reclamante, anche in considerazione della riserva scritta presentata al DDG al termine della gara, concludeva per l'annullamento della delibera contenente le sanzioni disciplinari richiedendo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 da infliggere alla soc. Villa Literno o, in via meramente subordinata, chiedeva la ripetizione della gara non avendo il DDG adottato, prima della sospensione definitiva, tutto ciò che era in suo potere per tentare di riprendere la gara. In particolare, il DDG avrebbe dovuto tentare di riportare la calma. Convocare i capitani, chiamare con immediatezza le Forze dell'ordine ed adottare ogni decisione utile ai fini della prosecuzione della gara. In relazione, poi, alle sanzioni disciplinari di due gare a porte chiuse, dell'ammenda di euro 1.500,00 nonché delle squalifiche a carico dei calciatori D'Andrea Salvatore e Otranto Umberto, la reclamante chiedeva l'annullamento e/o una sensibile riduzione in considerazione dei fatti per come realmente accaduti e non per come descritti nel referto di gara. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, a seguito del deposito del ricorrente reclamo, sentita la società Puglianello, nella persona del Direttore Generale all'uopo, delegato dal Presidente pro-tempore, ed il difensore, i quali ribadivano le conclusioni rassegnate nella impugnativa, disponeva l'audizione dal Commissario di Campo ritenendola necessaria anche alla luce della sinteticità del rapporto redatto da quest'ultimo nel quale venivano ammessi gli avvenimenti che avevano dato luogo alle violenze avvenute in capo e sugli spalti. Alla udienza dell' 8/04/2024, il Commissario di Campo precisava che la rissa, che si era generata sul campo di gioco ed in Tribuna, aveva visto coinvolti tesserati e tifosi di entrambe le società e riferiva, altresì che la terna arbitrale aveva avuto la possibilità di assistere agli incidenti perché al termine della gara si tratteneva sul terreno di gioco. Infine, precisava che il Dirigente della società Puglianello accadeva nello spogliatoio dell'arbitro per chiedere la restituzione delle chiavi di accesso non in sua compagnia bensì da solo e che l'atteggiamento tenuto dallo stesso non era stato aggressivo sebbene la discussione aveva assunto toni vivaci ma giammai il DDG aveva subito un tentativo di aggressione. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, pertanto, esaminati il referto di gara, il reclamo così come proposto e valutate le dichiarazioni rese dal Commissario di Campo, ritiene di accogliere, seppure parzialmente, l'impugnativa. Preliminarmente, attesa la fonte privilegiata dal referto di gara, la Corte adita rileva che il DDG con dovizia di particolari ha descritto gli incidenti, confermati dai rapporti degli assistenti, per come verificatisi e ciò prova, a differenza di quanto prospettato dalla reclamante, che la terna ha portato a termine regolamentare la gara ed ha assistito agli incidenti perché sostava sul terreno di gioco potendo così individuare laddove possibile, i tesserati rei di avere commesso violenze e/o posto in essere comportamenti scorretti. Dalle risultanze, invece, dell'audizione del Commissario di Campo, è emerso che, al termine della gara, il Dirigente della società Puglianello si è introdotto da solo nello spogliatoio dell'arbitro e senza alcuna autorizzazione non essendo nemmeno iscritto in distinta e che ha tenuto con la terna una discussione animata che non è mai sfociata in ingiurie e/o tentativi di aggressione la circostanza, poi, riportata dalla reclamante che la riserva scritta presentata dalla società reclamante non fosse stata rinvenuta da quest'ultima tra i documenti richiesti al momento del preannuncio di reclamo, nulla comporta anche perché nel referto il DDG la menziona tra gli allegati. Piuttosto appare incoerente l'atteggiamento processuale tenuto dalla società Puglianello che, una volta depositata la riserva scritta, non proponeva ricorso innanzi al Gst avverso la omologazione della gara potendo già in quella sede prospettare i fatti e/o i motivi oggi proposti con il reclamo. Alla luce di quanto esposto. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che dalla documentazione agli atti e dalle risultanze delle attività istruttorie espletate, è emerso che sono verificati gli incidenti descritti nel referto sebbene non estremamente violenti, che hanno visto coinvolti tesserati e tifosi di entrambe le società e che l'atteggiamento tenuto dal Dirigente della società della Puglianello non è stato caratterizzato da alcun tentativo di aggressione. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto di ridurre la sanzione pecuniaria adottata nei confronti della società Polisportiva Puglianello da euro 1.500,00 ad euro 1.200,00; di confermare le altre sanzioni adottate del Gst e pubblicate sul C.U. n.102 del 14/03/2024. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 8.04.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società MANOCALZATI in riferimento al C.U. n.5/GST D.P. - AV del 28.03.2024.

Gara – S. Leucio e S. Pantaleone / Manocalzati del 10.03.2024 – Campionato 3° categoria - NA-, girone D. Perdita della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto dispone la ripetizione della gara; annulla il punto di penalizzazione in classifica inflitta alla società reclamante; annulla la sanzione dell'ammenda di euro 100.00 quale prima rinuncia inflitta alla società reclamante, di confermare gli altri provvedimenti disciplinari adottati. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 15.04.2024

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società ATLETICO PORTICI 2009 in riferimento al C.U. n. 104 D.P. - NA del 6.04.2024.

Gara – Real Casarea / Atletico Portici 2009 del 6.04.2024 – Campionato 3° categoria – NA-, girone B. Perdita della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.140 dell'11/04/2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 15.04.2024

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo

Publicato in Napoli, il giorno 15 Aprile 2024

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli